

Normativa e prassi

Aliquota dell'imposta sulla Rc auto: le variazioni viaggiano via e-mail

9 Giugno 2011

Le Province devono inviare tramite Pec, al dipartimento delle Finanze, le delibere con le nuove percentuali

Thumbnail
Image not found or type unknown

Gli enti provinciali possono, con delibera della Giunta, apportare variazioni all'aliquota dell'imposta sulle polizze Rc auto, stipulate a copertura della responsabilità civile sui danni provocati dai veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.

Con il **decreto 3 giugno 2011** del ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di mercoledì 8 giugno, sono illustrate le modalità per la spedizione al Mef delle delibere che aggiornano la percentuale di tassazione.

Come specificato nel **decreto legislativo n. 68 del 2011** sull'autonomia di entrata degli enti locali, l'ultimo arrivato dei provvedimenti emessi dal Governo nell'ambito della delega sul federalismo fiscale, le Province sono destinatarie del gettito dell'imposta sulle polizze Rc auto.

Il tributo spetta alle Province nelle quali hanno sede i Pubblici registri automobilistici (Pra) presso cui i veicoli coperti dalla polizza sono iscritti o, nel caso delle macchine agricole, alle Province di residenza dell'intestatario della carta di circolazione. Sono esclusi i ciclomotori in quanto non soggetti all'iscrizione presso i Pra.

L'aliquota dell'imposta è fissata, per tutto il territorio nazionale, al 12,5%. Le Province destinatarie del gettito possono variarla, in aumento o in diminuzione, in misura percentuale non superiore al 3,5. Le deliberazioni con cui le Province modificano l'aliquota devono essere pubblicate sul **sito del dipartimento delle Finanze** del ministero dell'Economia a cura della direzione Federalismo fiscale.

Gli enti locali devono inviare la delibera utilizzando lo **schema allegato** al decreto del 3 giugno e con la relativa attestazione di conformità all'originale, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo **dff.delibererca@pce.finanze.it**. In alternativa, per le Province che ancora non hanno la posta certificata, è attivata una casella e-mail tradizionale all'indirizzo **df.dff.delibererca@finanze.it**, dove sarà possibile inviare le delibere fino al 30 giugno 2012. Lo schema da allegare alla mail deve essere in formato immagine Jpeg, non a colori, e le dimensioni massime non possono superare i 400 kbyte.

L'invio del messaggio di posta elettronica, sia certificata che tradizionale, deve riportare nell'oggetto il nome della provincia, l'anno di imposta e la frase "imposta RCA".

di

Rodolfo Rinaldi

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/aliquota-dellimposta-sulla-rc-auto-variazioni-viaggiano-via-e>